



Trieste,

Via PEC

Alle Prefetture del Friuli Venezia Giulia

protocollo.preffts@pec.interno.it
protocollo.prefud@pec.interno.it
protocollo.prefpn@pec.interno.it
protocollo.prefgo@pec.interno.it

Alle UTI del Friuli Venezia Giulia

Ai Comuni non appartenenti alle UTI

Ai Comandi della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia

Al SUAP del Friuli Venezia Giulia

funzionepubblica@certregione.fvg.it

Alla c.a. del Coordinatore della Struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di sportello unico, sede in Udine, Monica Feletig

E, p.c.

Alla Associazione noleggio con conducente NCC

fvg@anitrav.com

Alla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia

legacoopfvg@legalmail.it

A Confartigianato FVG

cgiadine@pec.confartigianato.it

Oggetto: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Autoservizi pubblici non di linea: servizio di noleggio con conducente. Generalità di Giunta regionale n. 211. Conferma applicazione **L.R. 27/1996.**

Con la presente si notiziano gli Uffici in indirizzo che la Giunta regionale, con Generalità n. 211 dell'8 febbraio 2019, ha ritenuto di pronunciarsi in relazione alla materia del trasporto pubblico locale non di linea, con

particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente, alla luce delle modifiche apportate alla L. 15 gennaio 1992, n. 21, introdotte con l'art. 10 bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, successivamente convertito con la L. 11 febbraio 2019 n. 12, le quali, prevedendo una serie di limitazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, arrecherebbero un grave pregiudizio alla peculiare realtà regionale in ordine al servizio medesimo.

Con la Generalità di Giunta regionale n. 211 dell'8 febbraio 2019 si è inteso evidenziare quanto di seguito.

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito con L. 11 febbraio 2019 n. 12, all'articolo 10 bis prevede una serie di limitazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con gravi ripercussioni, anche sul nostro territorio, sui servizi resi alle persone, sull'attività imprenditoriale ed anche su situazioni di attività di volontariato e di trasporto di persone con disabilità anche in località dove questa tipologia di servizio risulta essenziale per garantire la mobilità delle persone.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, le previsioni nazionali intercettano una situazione di scarsa presenza del trasporto tramite taxi ed una copertura sul territorio, composto prevalentemente da piccoli centri, dove il servizio di noleggio con conducente rappresenta quasi sempre l'unica alternativa al trasporto pubblico locale di linea.

Conseguentemente l'entrata in vigore delle richiamate disposizioni ha suscitato grave inquietudine negli operatori del settore e un irrigidimento degli oneri e delle incombenze nell'effettuazione del servizio, avrà un impatto fortemente negativo, come accennato, sulla qualità ed efficienza dei servizi che attualmente vengono resi con la modalità di noleggio con conducente.

Infatti l'obiettivo della normativa prevista a livello statale è finalizzata ad accogliere le richieste che provengono dalle rappresentanze dei taxisti e che riguardano questioni peculiari ad ambiti territoriali ristretti, le quali non sussistono nel nostro territorio regionale, in quanto il rapporto tra la categoria dei taxisti e quella dei noleggiatori con conducente è molto equilibrato.

In questo contesto la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha richiamato la potestà legislativa primaria della Regione sulla materia in forza **dell'articolo 4, primo comma, n. 11 dello Statuto "trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale"**, nel rispetto dei consueti limiti previsti dal medesimo articolo 4.

Tale affermazione è supportata da quanto chiaramente espresso nella sentenza n. 5/2019 della Corte Costituzionale (punto 2 in diritto) laddove testualmente afferma: << Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo con conducente (di seguito: NCC) costituisce un «autoservizi[o] pubblic[o] non di linea», ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, esso rientrava nella competenza regionale concorrente in **materia di «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», che comprendeva «i servizi pubblici di trasporto di persone e merci» (art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [..]). Dopo la riforma del Titolo V, [...] la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della **competenza regionale residuale** (ex multis, sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007) >>.**

Pertanto attualmente anche le regioni ordinarie esercitano una potestà legislativa esclusiva.

Nella citata sentenza la Corte Costituzionale afferma che << **alle regioni spettano le competenze, che si riferiscono alla regolarità e alle diverse modalità di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioè sostanzialmente alla gestione del servizio**, in quanto si tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra concedente e concessionario» (sentenza n. 135 del 1997)>>.

Si aggiunga che la legge 21/1992, coerentemente con il quadro costituzionale allora vigente di competenza concorrente per le Regioni ordinarie, è significativamente intitolata "**Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea**" e **all'articolo 4, comma 6, è chiaramente esplicitato che "Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"** e ciò proprio per la potestà legislativa primaria sulla materia.

In attuazione della suddetta potestà legislativa statutaria e anche in coerenza a quanto disposto dalla legge statale 21/1992, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la **legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea) attualmente vigente**.

Successivamente è entrato in vigore il **decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111** (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) che, all'articolo 9, comma 1, trasferisce alla Regione tutte le funzioni di programmazione

ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle riservate allo Stato, ma che non riguardano la materia in oggetto.

Alla luce del quadro normativo illustrato, La Giunta regionale ha espresso il chiaro indirizzo politico che nel territorio regionale trovi applicazione il dettato della **Legge regionale 27/1996**, con particolare riferimento agli artt. 3 e 15. Ciò posto, con la presente, si dà formale conto delle determinazioni giuntali e si ribadisce che nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia l'art. 10 bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, non trova applicazione per le ragioni ampiamente illustrate.

Conseguentemente, stante la rilevanza della comunicazione, si trasmette la presente agli Enti e Uffici in indirizzo per la relativa presa d'atto, precisando fin d'ora che la Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente al Tavolo nazionale della Conferenza Stato-Regioni che si confronterà sulle conseguenze dell'entrata in vigore della predetta normativa, **la quale non trova applicazione con riferimento alla Regione.**

Con l'intendimento di garantire la massima pubblicità e al fine di orientare puntualmente i comportamenti dei soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e ai conseguenti controlli, si chiede che il SUAP del Friuli Venezia Giulia veicoli la presente nota per quanto di competenza.

Stante la necessità di notificare tutti gli operatori che potenzialmente possono intervenire con poteri sanzionatori, **si raccomanda altresì gli Enti locali in indirizzo di trasmettere la presente ai Comandi di Polizia locale operanti sul proprio territorio.**

Si comunica ad ogni buon conto l'intendimento dell'Amministrazione regionale di intervenire al fine di apportare le opportune modifiche alla normativa di settore.

Da ultimo si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.

Si pregano le Prefetture in indirizzo di trasmettere la presente ai Compartimenti della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, ai Comandi della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, alle Questure del Friuli Venezia Giulia, agli Uffici della Polizia di Frontiera del Friuli Venezia Giulia, ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, ai Compartimenti della Polizia postale e delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Magda ULIANA

[firmato digitalmente]